



# COMUNE DI STEFANACONI

(Provincia di Vibo Valentia)

## DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

<b>N° 26</b> <b>Del 18.11.2021</b>	<b>OGGETTO:</b> Proroga domande al 31.12.2021 – Agevolazioni Tari per l'anno 2021 per Covid – 19. Utenze non domestiche.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di **Novembre** alle ore **18:45** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SOLANO Salvatore	Si	
2	DISI' Carmelo		Si
3	FRANZE' Emanuele	Si	
4	CUGLIARI Fortunato	Si	
5	BARBALACO Domenico	Si	
6	CHIARELLA Francesco	Si	
7	PONDACO Domenico		Si
8	FOTI Antonella	Si	
9	CARULLO Nicola	Si	
10	MALUCCIO Salvatore		Si
11	FORTUNA Antonio		Si

**Consiglieri assegnati n. 11 in carica n. 11 - presenti n. 07 - assenti n. 04**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Domenico Barbalaco**

**SINDACO: Dott. Salvatore Solano**

**SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Adriana Avventura**

Il Presidente, verificato che i Consiglieri intervenuti e presenti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

**Sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione:**

   x / **Parere di regolarità tecnica (art. 49 – I° comma – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

   x / **Parere di regolarità contabile (art. 49 – I° comma – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

   / **Parere Segretario Comunale (art. 49 – II° comma – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 N. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Vista** la Legge n. 27/12/2019 n. 160 la quale ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che rimane pertanto disciplinata dalla Legge 27/12/2013 n. 147 commi da 639 a 705;

**Rilevato** che la Legge 205/2017 (art. 1 commi 527 – 528 – 529 e 530) ha ridisegnato le competenze dell'Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA) includendovi il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti ed in particolare la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario. In particolare ARERA ha ridefinito la procedura di approvazione del piano economico finanziario, propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI 2021;

**Rilevato**, altresì, che il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 ha previsto che le tariffe e i regolamenti della TARI per l'anno 2021 possono essere deliberati dai Comuni entro il 31 luglio 2021;

**Considerato che**, a fronte delle nuove disposizioni normative, con delibera di CC. N° 12 del 29.07.2021 è stato approvato il regolamento Tari e l'agevolazione utenze non domestiche 2021;

**Ritenuto**, altresì, che, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre per l'anno 2021 un'agevolazione in materia del tributo comunale TARI pari al 100 % per le attività di ristorazione ( bar, ristoranti, pizzerie ecc) e una riduzione del 20% per le attività commerciali della quota fissa e variabile, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 2021 che di seguito si richiama:

“Art. 6

*1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo*

*- del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della*

legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”

**Rilevato:** che il Comune di Stefanacani per integrare gli interventi assistenziali previsti a livello nazionale ha previsto uno stanziamento a Bilancio dedicato ad agevolazioni tributarie relative al tributo comunale TARI per quelle attività economiche che hanno subito chiusure o limitazioni della propria attività con conseguente calo del fatturato;

che i requisiti necessari per richiedere l'agevolazione TARI pari al 100 % per le attività di ristorazione ( bar, ristoranti, pizzerie, mense ecc) che maggiormente hanno subito chiusure e limitazioni e una riduzione del 20% per le attività commerciali della quota fissa e variabile, del codice - tributo comunale TARI, sia con riferimento alla quota fissa che variabile, sono i seguenti:

□ **Chiusura o limitata attività nei primi 6 mesi dell'anno 2021;**

□ **Calo del fatturato nei primi 6 mesi dell'anno 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 per una percentuale pari ad almeno il 30%; è necessario produrre documentazione che attesti tali mancati introiti da parte dell'utenza non domestica;**

Sono, altresì, escluse dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 dalla legge 160/2019 e non possono, in ogni caso, godere di contributi di cui al presente avviso, i soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Stefanacani o non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, nonché i soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e

scaduti, e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero del tributo, salva la regolarizzazione (con pagamento o rateizzazione) entro il termine di scadenza del bando.

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento per la disciplina della TARI

**Preso atto** che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dei servizi finanziari;

**Preso atto** del parere del revisore

Con voti 7 favorevoli 0 contrari

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione della domanda di agevolazione del pagamento della Tari pari al 100 % per le attività di ristorazione ( bar, ristoranti, pizzerie ecc) che maggiormente hanno subito chiusure e limitazioni e una riduzione del 20% per le attività commerciali della quota fissa e variabile, da riconoscere al Comune per le utenze non domestiche che abbiano subito una chiusura e una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza sanitaria al **31.12.2021;**

2. Di confermare i seguenti requisiti necessari per richiedere l'agevolazione tramite contributo TARI pari al 100 % per le attività di ristorazione ( bar, ristoranti, pizzerie ecc) e una riduzione del 20% per le attività commerciali della quota fissa e variabile, al Comune per le utenze non domestiche, aventi sede operativa nel Comune di Stefanacani:

**Chiusura o limitata attività nei primi 6 mesi dell'anno 2021; è necessario indicare il riferimento normativo con il quale era legislativamente imposta la chiusura dell'attività;**  
**Calo del fatturato nei primi 6 mesi dell'anno 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 per una percentuale pari ad almeno il 30%; è necessario produrre documentazione che attesti tali mancati introiti da parte dell'utenza non domestica;**

Sono, altresì, escluse dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree pubbliche (esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall'art. 1 comma 816 dalla legge 160/2019 e non possono, in ogni caso, godere di contributi di cui al presente avviso, i soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Stefanacani o non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed

assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, nonché i soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e scaduti, e che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero del tributo, salva la regolarizzazione ( pagamento o rateizzazione) entro il termine di scadenza del bando.

Di prorogare gli avvisi e l'autocertificazione di richiesta del contributo allegati alla presente.

Di **Dichiarare** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di n. 07 consiglieri presenti e votanti stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI STEFANACONI  
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)**

**Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto " : Proroga domande al 31.12.2021 – Agevolazioni Tari per l'anno 2021 per Covid – 19. Utenze non domestiche.**

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica – Contabile , ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.

Stefanaconi li 15.11.2021

**IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO  
F.to Fortunato Cugliari**

Il Presidente del Consiglio  
F.to Domenico Barbalaco

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Adriana Avventura

---

Copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Adriana Avventura

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29.11.2021 n°        come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.L.gs. n° 267/2000.

**Stefanaconi li 29.11.2021**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott.ssa Adriana Avventura**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente Comunale è diventata esecutiva:

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.L.gs.n° 267/2000);
  
- ✓ dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.L.gs.n° 267/2000).

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Adriana Avventura